

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

-

Art. 1249 Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna

In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare è esercitato:

- 1) dal comandante della nave sui componenti dell'equipaggio e sui passeggeri, ancorchè non siano cittadini italiani;
- 2) dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al personale marittimo e sulle persone indicate nell'articolo 68;
- 3) dai comandanti di porto della navigazione interna sugli appartenenti al personale della navigazione interna;
- 4) dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori portuali;
- 5) dalle autorità consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio;
- 6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, è in corso di navigazione o in un paese estero nel quale non risiede un'autorità consolare.